



STRUTTURA TERRITORIALE
DEL DISTRETTO DI ANCONA

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LE MODIFICHE introdotte dalla **L. 103/2017**
con particolare riferimento alla disciplina del giudizio
abbreviato, alla rinnovazione della prova in appello, alle
disciplina delle impugnazione e alle nuove attribuzioni della
Corte di Appello.

RELATORE: DOTT. GIUSEPPE L. FANULI
PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO

Comma 41. Il **comma 4 dell'articolo 438** del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

Comma 42. 42. All'articolo **438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5** è inserito il seguente: « **5 -bis** . Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

Comma 43. All'articolo **438 del codice di procedura penale è aggiunto**, in fine, il seguente comma: « **6 -bis** . La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

ALTRE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO

Comma 44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del cpp, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

Comma 45. All'articolo 452, comma 2, del cpp, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6 -bis ;».

Comma 46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6 -bis . Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

Comma 47. All'articolo 458 cpp, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2 . Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441 -bis , 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441 -bis , comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Comma 48. All'articolo 464, comma 1, cpp, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6 -bis».

LA RISCrittURA DEI REQUISITI DELLA MOTIVAZIONE

Comma 52. Al **comma 1 dell'articolo 546** del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
- 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
- 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Modifiche alla disciplina generale delle impugnazioni

Comma 54 All'articolo **571, comma 1**, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1».

Comma 55 L'articolo **581** del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«**Art. 581 (Forma dell'impugnazione).** — 1 . L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

- a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
- c) delle richieste, anche istruttorie;
- d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

LA RINNOVAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE IN APPELLO

Comma 58. Dopo il **comma 3 dell'articolo 603** del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« **3 -bis** . Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Sezioni Unite n. 18620 dep. 14 aprile 2017 «È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la **sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero avverso assoluzione disposta all'esito di giudizio abbreviato non condizionato**, affermi la responsabilità dell'imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, **senza che** nel giudizio di **appello** si sia proceduto **all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni**»

Sezioni Unite n. 27620 dep. 6 luglio 2016 nel caso di **appello del pubblico ministero** contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della **prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione** dibattimentale

Cass. 41571, dep. 12 settembre 2017: L'art. 603, comma 3, c.p.p. in applicazione dell'art. 6 della CEDU, deve essere interpretato nel senso che il giudice di appello per pronunciare **sentenza di assoluzione in riforma della condanna** del giudice di primo grado, deve **preventivamente rinnovare la prova testimoniale della persona offesa**, quando, costituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente l'attendibilità, salvo il caso in cui tale prova risulti travisata per omissione, invenzione o falsificazione.

NUOVE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DI APPELLO

IL NUOVO REGIME DELLE IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI NLP

Comma 38 All'articolo **428**, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

Comma 39 All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

Comma 40 All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3 . Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3 -bis . Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

3 -ter . Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

NUOVE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DI APPELLO

LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO

Comma 70 L'articolo **625 -ter** del codice di procedura penale è **abrogato**.

Comma 71 Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«**Art. 629 -bis (Rescissione del giudicato)** . — 1 . Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2 . La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato

o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza

del procedimento.

3 . La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4 . Si applicano gli articoli 635 e 640».